

Ordinanza Commissariale 14 giugno 1939

(Ditta Castiglioni)

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Roma.

Visto l'atto di conciliazione ricevuto in Ischia di Castro il giorno 2 febbraio 1939-XVII ed interceduto tra il sig. Castiglioni Umani Onorato, il Podestà del Comune di Ischia di Castro ed il Podestà del Comune di Farnese, con il quale è stato transatto, limitatamente alle terre possedute dal predetto sig. Castiglioni Umani Onorato il giudizio pendente davanti questo R. Commissariato istituito dai Comuni d'Ischia di Castro e di Farnese con ricorsi presentati rispettivamente in data 29 maggio 1926 e 27 marzo 1928 per l'accertamento e la liquidazione, a favore delle, rispettive popolazioni, degli usi civici di erbatico (vendita delle erbe e pascolo in natura), di semina e di coltivazione delle terre, di ottenere privatamente otto rubbia di terra a famiglia da adibire a chiuse e ristretti e di legnare su tutte e singole zone macchiose e sterpose del territorio, per ogni uso agricolo e domestico sulle terre che anticamente costituivano il territorio della distrutta città di Castro, capitale del Ducato omonimo, ed oggi, amministrativamente, facente parte del territorio del Comune di Ischia di Castro.

Premesso che dagli atti della causa risulta:

Che il feudo di Castro fu creato con decreto 31 ottobre 1537 da S.S. il Pontefice Paolo III Farnese mediante la riunione del Feudo di Castro con altri feudi già concessi ai Farnese.

Che del feudo, col titolo di Duca, fu investito Pier Luigi Farnese, figliuolo del Pontefice.

Che con decreto concistoriale del 19 dicembre 1538 il Ducato fu dichiarato separato dalla Provincia del patrimonio di S. Pietro ed al Duca di Farnese furono concesse ampie e sovrane podestà riservandosi alla sede apostolica il solo supremo dominio.

Che nell'anno 1641 tra l'allora regnante Pontefice Innocenzo X ed il Duca di Castro Ranuccio II Farnese sorsero gravi dissidi per ragioni di indole politica, e finanziaria che — non composti — portarono sul successivo anno 1642 alla scomunica di Ranuccio II da parte della Sacra Congregazione.

Che nell'anno 1648, mancato ai vivi Monsig. Giunta Vescovo di Castro, il Pontefice nominò a succedergli il barnabina Mons. Giarda da Novara.

Che Ranuccio II intimò al Vescovo nuovo di non andare a Castro a prendere possesso della Diocesi.

Che Mons. Giarda — nonostante la intimazione avuta — il 18 marzo 1649 partì ugualmente per Castro, ma arrivato nei pressi del ponte di Monterosi fu assalito da uomini armati e mascherati e trucidato.

Che per effetto di questo crimine, nel giugno dello stesso anno, le milizie papali invasero il Ducato, assediaron la Città e la costrinsero, dopo due mesi a capitolare.

Che essendo riuscito vano il tentativo fatto presso il Pontefice di riavere il Ducato, Ranuccio II, ritenendo che alla decisione di Innocenzo X non fosse rimasta estranea donna Olimpia Aldobrandini ved. Borghese, cognata del Pontefice e di lui cugina; con lettere scritte a Roma, offese atrocemente questa ultima vilipendendola e trattandola come l'ultima delle cortigiane.

Che Innocenzo X, venuto a conoscenza di queste lettere — al colmo dell'ira — ordinò che la città di Castro, capitale del Ducato, fosse messa a ferro e fuoco, fino alla completa e totale sua distruzione disperdendosi la popolazione che esterrefatta, fuggì cercando scampo nei paesi finitimi, tra i quali Ischia e Farnese, alla furia devastatrice (furono non solo demoliti i palazzi, le mura, le case, le chiese, ma furono scoperciate anche le tombe, tagliate le vigne, estirpati gli alberi e fu piantata sul posto ove sorgeva la città, una croce con la scritta «qui fu Castro »).

Che in seguito alla distruzione della Città ed alla conseguente dispersione della popolazione; tutto il suo vasto territorio, eccetto le terre di proprietà privata, e quelle di proprietà degli enti ecclesiastici, le quali ultime furono devolute agli Enti correlativi di Acquapendente ove fu trasferita la Diocesi, fu incamerato dallo Stato Pontificio.

Che tale territorio, comprendente tutte le terre di pertinenza della distrutta e dispersa comunità fu, per circa un secolo e mezzo 1650-1790, goduto in piena, assoluta ed esclusiva proprietà della Camera Apostolica che ne percepì tutti i frutti, niuno escluso, mediante il sistema degli affitti e degli appalti.

Che solo nel 1790, avendo il Pontefice Pio VI diviso l'intero territorio dell'ex Ducato di Castro in sette Castellanie, le terre di pertinenza della distrutta Città di Castro incamerate al fisco pontificio, furono aggregate alla Castellania di Ischia di Castro e date, con atto 7 gennaio 1790, in enfiteusi alla Casa Capranica.

Che dalla Casa Capranica, che successivamente riunì in sé l'utile e il diretto dominio, passarono in proprietà dell'Istituto dei Fondi Rustici e da questo ancora frazionatamente agli odierni proprietari o loro danti causa. Che dall'epoca della distruzione della Città in poi; i dispersi superstiti cittadini, confusi con le popolazioni delle comunità finitime, nelle quali si rifugiarono, mai più ebbero ad esercitare usi civici sulle terre che già appartennero al territorio della distrutta Città, come è provato da tutti i contratti di affitto e di appalto, dal Chirografo della enfiteusi concessa su di esse a Casa Capranica, dall'istrumento, 3 febbraio 1886, stipulato tra il Marchese Pio Capranica ed il Comune di Ischia di Castro, con il quale il primo, a titolo di concessione graziosa per venire incontro ai bisogni della popolazione di Ischia, concesse in perpetuo a quest'ultima la facoltà di poter tagliare legna morta e cespugli infruttiferi sul Bosco Elceta; dalla sentenza 30 maggio-3 giugno 1910 della Giunta d'Arbitri di Viterbo che negò l'esercizio provvisorio della semina domandato dalla popolazione di Ischia sui tenimenti di Vallerosa, Pietrafitta, Pianetto, Montecalvo, già di pertinenza dell'ex Comunità di Castro, perché era provato che, a memoria d'uomo, i proprietari avevano sempre disposto liberamente dei terreni seminativi, concedendoli a semina, a loro piacimento, a terrazzani locali o forestieri con corrisposta variabile secondò la feracità delle terre.

Che anche i beni appartenenti agli Enti ecclesiastici ed ai privati cittadini, liberi per presunzione da usi civici perché Castro fu un feudo giurisdizionale, furono sempre goduti, dalla distruzione della Città in poi rispettivamente dai correlativi enti di Acquapendente e dai privati proprietari, nonché dai rispettivi loro aventi causa liberi ed esenti da qualunque esercizio di uso civico.

Che contro la domanda proposta dai Comuni di Ischia di Castro e di Farnese tutti i convenuti, e tra essi il sig. Castiglioni Umani Onorato, hanno opposto:

Che nel territorio della distrutta Città di Castro non esistevano ab antiquo usi civici; che se anche in ipotesi, non concessa, fossero esistiti, essi rimasero estinti per atto di Sovrana volontà sostanziante nell'ordine dato dal Pontefice e mandato ad effetto di distruzione della Città e di dispersione dei cittadini che furono in questo modo deliberatamente privati mediante la soppressione della Comunità del diritto di incolato su cui giuridicamente e storicamente si fonda il correlativo diritto di godimento degli usi civici dei cittadini, che abitano un determinato territorio; che per questa ragione i Comuni di Ischia di Castro e di Farnese non hanno titolo giuridico per rivendicare gli usi civici in oggetto a nome e nell'interesse dei rispettivi cittadini che fossero eventualmente discendenti da cittadini della distrutta Città di Castro; che il Comune di Ischia di Castro neppure è legittimato a rivendicare gli usi medesimi per diritto proprio o della generalità dei suoi abitanti per il fatto che il territorio della distrutta Città di Castro fa oggi parte integrante del suo territorio perché l'aggregazione di un territorio ad un altro ha finalità prettamente amministrativa e non comporta giuridicamente l'acquisto, da parte dei naturali della Comunità che riceve in, aggregazione il territorio, degli usi civici che eventualmente esistono nel territorio aggregato a favore delle popolazioni, che abitano questo ultimo territorio; che i due Comuni, nelle loro denunce,

hanno rivendicato gli usi civici senza la necessaria discriminazione sia sulle terre già appartenenti alla distrutta Comunità (ex comunitative) sia sulle terre che erano di proprietà privata e degli enti ecclesiastici, migliorate o comunque sottratte agli usi civici fino dall'epoca in cui esisteva la Comunità di Castro (orti, vigne, oliveti, chiuse, ecc.) e perfino sul perimetro ove sorgeva la Città; che tutte queste terre, in ogni deprecata ipotesi, devono escludersi dal novero di quelle eventualmente soggette a liquidazione.

Ritenuto che di fronte a questa aleatoria situazione giuridica della causa, per l'intervento conciliativo di questo R. Commissariato, le parti sono venute nella determinazione di transigere il giudizio addivenendo alla liquidazione amichevole dei pretesi usi civici mediante cessione in proprietà promiscua ai due Comuni per le terre non migliorate di una quota di terreni corrispondenti in valore ad un ottavo dell'intero comprensorio denunciato a carico di ogni singola ditta e mediante imposizione per le terre che hanno subito sostanziali e permanenti migliorie o che non siano aggruppabili in unità agrarie, di un canone enfiteutico annuo corrispondente al 5% di quello che si sarebbe dovuto imporre ove i diritti fossero riconosciuti esistenti e spettanti in virtù di sentenza passata in autorità di cosa giudicata.

Si stabilì inoltre che per il bosco Lamone (Elceta), sul quale il diritto di legnatico è in esercizio in virtù del ricordato atto del 3 febbraio 1886 intervenuto tra la Comunità di Ischia di Castro e la Casa Capranica, la liquidazione dei pretesi diritti si sarebbe effettuata in ragione di 1/3 anziché di 1/8 in valore dell'intero comprensorio del bosco predetto.

Che in esecuzione di questo accordo, per quanto riguardo il sig. Castiglioni Umani Onorato, fu disposta perizia allo scopo di accertare le terre incluse nelle denunce possedute dal medesimo di elevarne il valore e di distaccarne una porzione a favore dei due Comuni corrispondente in valore ad un terzo dell'intero comprensorio del Lamone o Elceta, e da un ottavo delle altre terre.

Che da detta perizia risulta:

a) che il bosco Elceta o Lamone di proprietà del sig. Castiglioni Umani Onorato, soggetto a liquidazione, ha una estensione di ettari 426.30.40 ed un valore di lire 341.043,20;

b) che le altre terre di proprietà dello stesso Castiglioni soggette a liquidazione hanno una estensione di ettari. 597.002.50 ed un valore di lire 1.033.760,50;

c) che la porzione di terre staccata a favore dei due Comuni nel bosco Elceta o Lamone ha la estensione di ettari 142.10.13 ed un valore di lire 113.681,06, corrispondente ad un terzo in valore dell'intero comprensorio;

d) che la porzione staccata a favore dei due Comuni sulla residua proprietà indicata alla precedente lettera 14 ha una superficie di ettari 71.00.00 ed un valore di lire 129.500,00, corrispondente a poco più di un ottavo in valore dell'intero comprensorio.

Considerato che la transazione mette fine — con soddisfazione di tutte le parti interessate — ad un giudizio che per la complessità delle questioni di fatto e di diritto ad esso connesse si presenta lungo, laborioso e dispendioso e di esito quanto mai aleatorio, sia per i Comuni che per i proprietari.

Considerato che tutti i pretesi usi civici salvo quello di legnare sull'Elceta, liquidato nella misura di un terzo, non sono in esercizio.

Considerato che la transazione comporta — a favore dei due Comuni — la possibilità di godere con anticipo di parecchi anni di piena proprietà la quota di liquidazione transattivamente concordata senza dover attendere l'esito del giudizio che potrebbe in ipotesi essere anche del tutto sfavorevole ad essi.

Che la quota di liquidazione di un ottavo in valore di tutte le residue terre incluse nelle denunce si appalesa congrua ove si consideri l'alea del giudizio non solo in relazione alla contestata esistenza dei diritti pretesi, ma anche in relazione alla possibile minore estensione delle terre sulle quali potrebbero eventualmente essere dichiarati esistenti gli usi civici per il fatto che le denunce hanno inciso senza discriminazione di sorta sulle terre di tutto il territorio comprendendovi oltre quella di pertinenza della ex Comunità di Castro anche quelle dei privati già migliorate e trasformate all'epoca della distruzione della città (vigne, orti, oliveti, ecc.), quelle ricadenti nel

perimetro su cui sorgeva la Città nonché quelle per presunzione libere (chiuse) appartenenti alla ex Comunità, ai privati ed agli enti ecclesiastici.

Considerato che tutte le altre clausole della transazione appaiono legali, eque corrispondenti a giustizia, compresa quella che riserva lo scioglimento della promiscuità tra i due Comuni al momento in cui sarà operata la liquidazione degli usi civici in confronto di tutti i proprietari in conformità dell'art. 24 del Regolamento 26 febbraio 1928 n. 332.

Che conseguentemente la transazione può omologarsi.

Vista la perizia del geom. Sante Castellani depositata e giurata il 26 gennaio 1939-XVII.

Viste le deliberazioni adottate rispettivamente dal Comune di Ischia di Castro il 31 gennaio 1939 n. 18 e dal Comune di Farnese il 23 dello stesso mese n. 9.

DECRETA

E' **omologato** — ai patti e condizioni in esso contenute — l'atto di transazione del 2 febbraio 1939-XVII, sopra ricordato.

Sono di conseguenza affrancate dagli usi civici di erbatico (vendita di erbe e pascolo in natura) di semina e di coltivazione di avere otto rubbia a famiglia per fare chiuse e ristretti, e di legnatico, denunciati e pretesi dai naturali dei Comuni di Ischia di Castro e di Farnese di cui alle denunce 29 maggio 1926. e 29 marzo 1928, le seguenti terre di proprietà del sig. Castiglioni Umani Onorato poste nel territorio di Ischia di Castro.

Censite al catasto di Ischia di Castro alla Sezione VI coi mappali numeri 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 116, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 245, 246, 247, 20, 21, 22, 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 87, 105, 106, 81, 82, 83, 84, 35, 86, 88, 90, 91, 107, 456, 19, 470, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 57/3, 43, 44, 48/2, 98, 99, 100/1, 100/2, 101, 102/1, 102/2, 403, 104, 9, 2, 93, 94, 95, 96, 97, 108, 109, 110, 1.11, 112, 113, 114, 59, 41, 42, 45, 47, 49, 50, 54, 55, 66, 67, 68, 117/1, 11/2, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 3326, 127, 69, 89, 458, 463, 457, 464, 78, 79, 197, 198, 400/1, 400/2, 403, 416, 420, 421, 422, 423, 424, 427, 430, 397, 399, 490, 431, 425, 426, 404, 401, 402, 398, 394, 486, 396, 313, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 128, 129/1, 129/2, 469, 130, 131, 135, 132, 133, 136, 134, 137, 471, 472, 291, 292, 293, 296, 503, 504, 480, 36, 37, 38, 39, 40, 441, 33, 35, 23, 24, 25; 26, 27, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, 34/1, 34/2, 467, 468, 200, 199, 202, 233, 23, 235, 236, 237, 238,- 239, 240, 201, 232, 454, 203, 204., 205/1, 205/2, 206, 207, 209, 210, 217, 218, 222, 224, 225., 226, 276, 277, 279, 477, 478, 208, 211, 213, 214, 215. 216, 219, 220, 221, 223, 273, 274, 275, 270, 271, 272, 278, 280, 248/1, 243/2, 248/3, 252, 255/1, 255/2, 257, 260, 492, 493, 494, 251, 253, 254, 256, 250, 259, 261, 262, 249, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 227/1, 227/2, 228, 229, 2~0, 231, 241, 242, 243, 244/1, 244/2, 428, 491, ed alla sezione VIII coi mappali numeri 12, 11, 9, 13, 81, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 82, 28, 29, 31, 32, 33, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 83, 84, 34, 35, 86, 36, 37/1, 37/2, 85, 87, 88, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 62, 50, 53, 52, 51, 61, 57, 58; 59, 80, 63/1, 63/2 resto, 75, ed alla sezione VI coi numeri 418, 419/1, 419/2, della superficie complessiva di ettari 1023.32.50, confinanti con la proprietà Ortensi, Silvestrelli, fosso Olpita, proprietà del Comune di Farnese, strada delle Doganelle e fosso Fontanelle, indicate con i vocaboli: Pian delle Mosse, Chiusa del Parma, Poggio Falcone, Fontanelle, Pian delle Forche, Pietrapizzuta, Pian d'Ermini, Pianetta, Piana di Marini, Pianizza, Pietrafitta, Selciatella, Pidocchiosa, Castro, Felcetone, Cavastrone, Chiusa del Vescovo, Vellicelle, Valsina, Chiusa del Parmegiano, Campo delle Mosse, Banditella, Valle dell'Oro, Chiusa Cosimelli, Piano Farolfi, Crostoleta, Caproce, Poggio dei Canonici, Caprarecce, Vignacce, Chiusa Aldobrandini, Bucarelle, Menacci, Elceta, Grotte del Siciliano, Chiusa di Vitozzi, Pian del Grottino e Amone.

L'affrancazione delle terre di cui sopra avviene mediante il trasferimento, in proprietà promiscua ai due Comuni di Ischia di Castro e di Farnese, in rappresentanza delle rispettive popolazioni, delle seguenti terre:

a) Terreni in voc. Lamone, censiti al catasto di Ischia di Castro alla Sez. VIII ai mappali nn. 57 parte, 63/1 parte, 63/2 resto parte della superficie complessiva di ettari 14210.13 e del valore di L. 113.681.06, confinanti con la proprietà del Comune di Farnese, proprietà Briganti e proprietà dello stesso Castiglione.

b) Terreni in contrada Pianetto, ai vocaboli Pianetto, Chiusa, Lorenzini, Lamone, Valle del SS. Crocefisso, censiti al catasto di Ischia di Castro alla Sez. VI coi mappali nn. 327/1, 327/2, 324, 323, 320, 321, 322, 325, 326,3 17, 318, 319, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 314, 315, 316, 334, 335, 336, 446, 339, 313 parte, 312 parte, 481 parte, 310, 309 parte, 311 parte, 340 parte, 337 parte, 338 parte, 351/1 parte, 351/2, 352 parte, 353 parte, 354, 357 parte, 364 parte, 356 parte, ed alla Sezione VIII coi nn. 57 parte, 58, 59, 62 parte e 63/1 parte, della superficie complessiva di ettari 71.00.00 e del valore di L. 129.500, confinanti con la proprietà del Comune di Farnese, bosco Lamone, residua proprietà Castiglione e fosse Olpita.

Restano conseguentemente libere dagli usi civici tutte le altre terre accertate dal perito come gravate e trascritte nelle premesse di fatto dell'atto di transazione, ad eccezione di quelle che passano ai due Comuni predetti a titolo di compenso per l'affrancazione.

RIEPILOGO

Superficie ceduta di affrancazione ettari 213.10.13, del valore di lire 243,181,06.

Superficie rimasta libera al proprietario ettari 873.73.17.

Salvo la superiore approvazione.

Roma, 14 giugno 1939-XVII.

Il R. Commissario Aggiunto: E . MANCA

La soprascritta ordinanza è stata approvata con decreto del Ministero di Agricoltura e Foreste del 7 agosto 1939-XVII, registrato alla Corte dei Conti il 14 dello stesso mese al n. 3 foglio n. 5. Registrato a Roma il 15 settembre 1939-XVIII, vol. 566, n. 2476 degli atti giudiziari.